

Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR)	Numero 34	Data 18/12/2024	Prot.
-------------------------------	--------------	--------------------	-------



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:  
**IMU 2025-APPROVAZIONE ALIQUOTE.**

L'anno 2024 addì 18 del mese di Dicembre, alle ore 21.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio Comunale - sessione ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione;

### All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Dott. Giovanni Sgroi	Sindaco	SI
Marianna Elena Patrini	Consigliere_Ass	NO
Claudio Londoni	Consigliere	SI
Monica Assunta Bonazzoli	Consigliere	SI
Valentina Bagnolo	Consigliere_Ass	SI
Carlo Sottocorno	Consigliere	SI
Nicoletta Milanesi	Consigliere	NO
Stefano Carioni	Consigliere	SI
Massimiliano Cassani	Consigliere	SI
Elisabetta Rosa Nava	Consigliere	NO
Andrea Vergani	Consigliere	SI
Francesca Mapelli	Consigliere	NO
Marta Andreola	Consigliere	SI

Partecipa il **Vice Segretario Comunale Bellopede Anna**.

Il **Dott. Giovanni Sgroi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

*Ufficio Proponente:* Servizio Tributi

**OGGETTO:** IMU 2025-APPROVAZIONE ALIQUOTE.

---

Tutti gli interventi sono contenuti nel documento digitale (registrazione audio e video) conservato presso l'Ufficio Segreteria del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Sono presenti l'Assessore esterno al Bilancio Vincenzo Puma e l'Assessore esterno alle risorse territoriali e sostenibilità ambientale Roberto Marazzina.

Presenta il punto all'ordine del giorno l'assessore esterno Vincenzo Puma il quale conferma che l'aliquota per l'IMU relativa all'anno 2025 è uguale all'anno precedente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** i commi dal 739 al 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 contenente la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

### **Richiamati:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

**Visto** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visti** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**Richiamati inoltre:**

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

**Rilevato** che, ai sensi della suddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**Verificato** che, ai sensi del comma 741, art.1 della Legge 160 del 2019, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**Visto**, in particolare, l'articolo 1 comma 741 lett. c punto 6) della Legge n. 160 del 2019 dal quale si evince che, su decisione del singolo comune, può essere assimilata a abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, precisando che in casi di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità abitativa;

**Preso atto** che, ai sensi del comma 742, art. 1 della Legge 160 del 2019, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all' IMU;

**Rilevato** che il comma 744 della Legge 160 del 2019 conferma la riserva allo Stato della quota IMU nella misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la precedente IMU;

**Considerato** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che non può scendere al di sotto dello 0,76%;

**Visto** il comma 748, art.1 della Legge 160 del 2019, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

**Visto** il comma 750, art. 1 della Legge 160 del 2019, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**Preso atto** di quanto previsto dal comma 751, art.1 della Legge 160/2019, che dispone l'esenzione a decorrere dal 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Visto** il comma 752, art. 1 della Legge 160 del 2019, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**Visto** il comma 753, art. 1. della Legge 160 del 2019, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Visto** il comma 754, art. 1. della Legge 160 del 2019, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, prevedendo la facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 29/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

**Ritenuto**, in adozione alle previsioni normative sopra illustrate, di confermare per l'anno 2025, le aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2023, come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel "prospetto delle aliquote" elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del Federalismo Fiscale" come di seguito specificato:

ALIQUEOTE			tipo di immobile
base	massima	da adottare	
0,50%	0,60%	0,40%	abitazione principale cat. catastale A1/A8/A9
0,10%	0,10%	0,10%	fabbricati rurali ad uso strumentale
0,76%	1,06%	1,06%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	1,06%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	1,06%	altri immobili
0,86%	1,06%	1,06%	aree edificabili

**Visto** l'art. 6, comma 1, del D.lgs. n°504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale:

**Visto** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo suddetto;

Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.9;

Consiglieri votanti: n.9;

Consiglieri astenuti: n.2; (Minoranza Vergani, Andreola)

Voti favorevoli: n.7;

Voti contrari: \_;

## DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **Di confermare** per l'anno 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le aliquote IMU già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2023, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel "prospetto delle aliquote", di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge 27/12/2019, n. 160, qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,40%	abitazione principale - cat. catastale A1/A8/A9
0,10%	fabbricati rurali ad uso strumentale
1,06%	terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	altri immobili
1,06%	Aree edificabili

2. **Di assimilare** ad abitazione principale, ai sensi del punto 6), lett. c), comma 741, art.1 della Legge 160 del 2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, precisando che in casi di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità abitativa;
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
4. **Di trasmettere** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere;

Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.9;

Consiglieri votanti: n.9;

Consiglieri astenuti: n.2; (Minoranza - Vergani, Andreola)

Voti favorevoli: n.7;

Voti contrari: \_;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. vo nr. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 55**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **IMU 2025-APPROVAZIONE ALIQUOTE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere, firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente: **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **26/11/2024**

Il Responsabile di Settore

**Laura Magni**

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere, firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente: **FAVOREVOLE.**

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/11/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Laura Magni**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dr. Dott. Giovanni Sgroi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Bellopede Anna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BELLOPEDE ANNA in data 30/12/2024  
GIOVANNI SGROI in data 30/12/2024





## COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

DELIBERA N. 34 del 18/12/2024

OGGETTO: IMU 2025-APPROVAZIONE ALIQUOTE.

Questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal 30/12/2024 al 14/01/2025 ,  
ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta esecutiva il 09/01/2025, ai sensi dell'art. 134, del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000,  
n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Nunzio Panto'

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Rivolta d'Adda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

NUNZIO PANTO' in data 16/01/2025